



Il Ministro della Difesa

- Visto** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 2209-octies, secondo il quale: *“A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informate le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478”*;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante *“Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)”* e, in particolare, l'articolo 5 rubricato *Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali* che, ai commi:
- 1, individua le finalità e le modalità per il relativo finanziamento;
 - 2, lettera b), indica le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2008;
 - 4, dispone che *“Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.”*;
 - 5, dispone che *“Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.”*;
 - 6, dispone che *“con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonché le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.”*;

Visti

i decreti del Presidente della Repubblica:

- 16 aprile 2009, n. 52, recante “*Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007*” e, in particolare, l’articolo 5 che, al comma 1, lettera c), incrementa le risorse finalizzate all’efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall’anno 2009;
- 1° ottobre 2010, n. 185, recante “*Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009)*” e, in particolare, l’articolo 5 che, al comma 1, lettera c), incrementa ulteriormente le risorse finalizzate all’efficienza dei servizi istituzionali;
- 15 marzo 2018, n. 40, recante “*Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (triennio normativo ed economico 2016-2018)*” e, in particolare, gli articoli 17 e 19, concernenti il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali e le risorse destinate all’incremento del medesimo;
- 20 aprile 2022, n. 56, recante “*Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «triennio 2019-2021»*” e, in particolare, l’articolo 7, rubricato *Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali*;
- 24 marzo 2025, n. 52, recante “*Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate.*” e, in particolare, l’articolo 5, rubricato *Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali*, che, ai commi:
 - 1, 2 e 3, dispone, rispettivamente per l’anno 2024, per l’anno 2025 e a decorrere dal 2026, l’incremento delle risorse destinate al fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali;
 - 7, dispone che “*Le risorse destinate al fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire [a tutte le seguenti finalità o parte di esse ai sensi dell’art. 7, co. 5, del DPR 56/2022] compensi finalizzati a:*
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l’impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l’incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi; d) compensare l’impiego in compiti o incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagio; e) compensare la presenza qualificata.”;
 - 8, dispone che all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171; siano apportate le seguenti modificazioni:
 - “*a. il comma 6 è sostituito dal seguente:*
«6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all’esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l’utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l’attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
Il decreto è unico per tutte le Forze armate e non si dà luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate.
La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater è unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate.»
 - b. dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:*

«6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalità di attribuzione delle risorse.

6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.

6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento è adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento è adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.

6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.

6-sexies. In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall'Amministrazione è trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM.»

Visto

l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministeri Giustizia e Affari esteri, reg. n. 836 in data 24 aprile 2018, che incrementa i fondi per i servizi istituzionali delle Forze armate con risorse stanziare dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate medesime;

Vista

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 605, con il quale è stato disposto che la somma di 52,18 milioni di euro è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla stessa legge di bilancio (per le Forze armate pari a 15,67 milioni di euro), per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie stanziare per gli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate e, in subordine, per l'incremento delle risorse per la remunerazione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali;

Considerato	che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto e destinazione dei citati 52,18 milioni di euro ad oggi non risulta ancora perfezionato;
Visti	la determinazione del Capo di stato maggiore della Difesa del 06 giugno 2025 e il decreto dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1189 del 14 luglio 2025 di riduzione del 20% dei fondi stanziati per compenso forfettario di impiego e di guardia per l'anno 2025, rispettivamente dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per incrementare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;
Tenuto conto	delle risorse derivanti dai risparmi determinati dalla progressiva riduzione del personale militare a mente dell'articolo 2209- <i>octies</i> , del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare;
Vista	la lettera dello Stato maggiore della difesa protocollo M_D A0D32CC REG2026 0035688 in data 13 marzo 2026 con cui è stato inviato lo schema di provvedimento per la ripartizione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali alle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, firmatarie dell'accordo sindacale di primo livello;
Acquisito	il parere favorevole della maggioranza delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, nove su undici, denominate SIM, AMUS, SAM, ASPMI, SINAM, SIAMO, LRM, SIULM e SIAM, protocollato in arrivo al numero M_D A0D32CC REG2026 0038583 in data 19 marzo 2026;
Vista	la lettera dello Stato Maggiore della Difesa protocollo M_D A0D32CC REG2026 0041248 in data 24 marzo 2026, con cui sono stati comunicati al Centro Unico Stipendiale Interforze gli elementi di informazione necessari al conteggio delle giornate utili e all'individuazione destinatari, ai fini della corresponsione del compenso derivante dal fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;
Vista	la lettera del Centro Unico Stipendiale Interforze protocollo n. M_D AT6BIC8 REG2026 0066072 in data 01 aprile 2026 con la quale sono state avviate le procedure tecniche e informatiche di rilevazione dei dati;
Ritenuto	di dover privilegiare l'incentivazione della presenza in servizio nell'ottica di perseguire un concreto incremento della produttività;
Vista	la proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6- <i>bis</i> , 6- <i>ter</i> e 6- <i>quater</i> dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come da lettera protocollo n. M_D A0D32CC REG2026 0071669 in data 26 maggio 2026,

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e destinatari)

1. Le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali relative all'anno 2025 sono destinate al personale militare in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, dal grado di Graduato a quello di Capitano e gradi corrispondenti, destinatari dei provvedimenti di contrattazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione di:

- ufficiali generali e ammiragli;
- ufficiali superiori;

- volontari in ferma prefissata;
- allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente;
- ufficiali in ferma prefissata e del personale delle forze di completamento;
- personale in ausiliaria o in riserva, fatti salvi i periodi di richiamo in servizio.

Articolo 2 (*Criteri di attribuzione*)

1. Al personale di cui all'articolo 1, che ha riportato nel corso dell'anno 2025, come ultima valutazione caratteristica almeno la qualifica di "superiore alla media" e non è stato destinatario di una sospensione precauzionale dall'impiego o di una sanzione disciplinare di stato, è attribuito un compenso annuo lordo rapportato al grado rivestito e ai giorni di servizio effettivo prestato nel medesimo anno. La misura di tale compenso annuo lordo è riportata nell'allegata **Tabella 1** e costituisce la base di calcolo per l'applicazione delle riduzioni o delle maggiorazioni previste dal presente decreto.
2. Qualora il personale di cui al precedente comma non abbia, nel corso dell'anno 2025, alcuna scheda valutativa che riporti una qualifica finale, sono valutati i rapporti informativi o documenti equivalenti riferiti al medesimo periodo che contengono un giudizio equiparabile almeno a "superiore alla media" a discrezione del Comandante di corpo.
3. Qualora uno dei motivi ostativi di cui al comma 1 venga meno, a seguito di una decisione definitiva dell'autorità giudiziaria amministrativa o nei casi in cui la vicenda penale che ha dato origine alla sospensione precauzionale dall'impiego si concluda con sentenza definitiva che dichiara che "*il fatto non sussiste*" o che l'imputato "*non l'ha commesso*", è corrisposto il compenso previsto per le giornate di servizio prestate nell'anno 2025.
4. Ai fini della determinazione della misura del compenso sono computate le sole giornate di presenza effettiva in servizio, indipendentemente dalla durata, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 7.
5. Non sono considerate valide ai fini del compenso di cui al comma 1, le giornate in cui il personale militare risulti:
 - a) in servizio all'estero ai sensi degli articoli 1808 e 1809 del Codice;
 - b) in servizio presso Enti o Organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114;
 - c) inviato in missione all'estero per frequenza corsi ai sensi dell'articolo 1807 del Codice;
 - d) in territorio nazionale, in *Rest and Recuperation* o in riposo settimanale maturato in missioni internazionali ai sensi della legge 145/2016;
 - e) destinatario della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore;
6. Ai sensi dell'articolo 1777 del Codice dell'Ordinamento Militare, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le giornate di servizio in posizione di comando non sono valide ai fini della maturazione del compenso, se l'amministrazione utilizzatrice eroga analoghi trattamenti legati alla produttività, comunque denominati.

Articolo 3 (*Particolari attività, qualifiche e situazioni di servizio*)

1. Al personale militare avente diritto, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, in servizio presso le strutture di vertice con sede nel Comune di Roma, tassativamente elencate nell'allegata **Tabella 2**, compete, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52, una maggiorazione del compenso annuo lordo secondo le misure economiche annue indicate nell'allegata **Tabella 3**, se nell'anno 2025 ha prestato presso le predette strutture almeno 140 giornate di servizio effettivo.

2. Al personale militare con qualifica apicale, compreso il grado di Capitano e gradi corrispondenti, compete una maggiorazione del 18 per cento del compenso annuo lordo spettante, il cui importo è riportato nell'allegata **Tabella 4**.
3. Al personale militare con il grado di 1° Graduato, Sergente Maggiore Capo, Luogotenente e gradi corrispondenti compete una maggiorazione del compenso annuo lordo di cui all'articolo 2, comma 1, rispettivamente, di 18,00 euro, di 22,00 euro e di 26,00 euro annui lordi, i cui importi sono riportati nell'allegata **Tabella 4**.
4. Al personale militare, con qualifica apicale e almeno 25 anni di servizio al 1° gennaio 2025, che è transitato in una categoria o ruolo superiore e che riveste il grado di Sergente, Sergente Maggiore, Maresciallo, Maresciallo Ordinario, Maresciallo Capo, Sottotenente, Tenente e gradi corrispondenti, compete una maggiorazione del 18 per cento del compenso annuo lordo di cui alla **Tabella 1**, previsto per il grado rivestito.
5. Al personale militare che riveste il grado di Graduato Scelto e Graduato Capo e gradi corrispondenti, aventi al 1° gennaio 2025 un'anzianità di servizio pari ad almeno 17 anni, compete una maggiorazione fissa annua di 18 euro lordi.
6. Le maggiorazioni di cui al presente articolo, nonché quelle previste dall'articolo 4, sono cumulabili tra loro.

Articolo 4

(Incentivazione del personale al fine del miglioramento dei servizi)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, al personale militare avente diritto competono le maggiorazioni o le riduzioni riportate nella **Tabella 5**, in funzione delle giornate di servizio prestate.

Articolo 5

(Disposizioni sulla computabilità delle assenze)

1. Il compenso annuo spetta, senza decurtazioni come da **Tabella 5**, a partire da 140 giorni di servizio effettivo.
2. Ai fini del computo dei giorni di servizio effettivo necessari a determinare i compensi di cui all'articolo 2 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6 e degli articoli 6 e 7, sono considerate utili le seguenti tipologie di assenze:
 - licenza per il periodo obbligatorio di congedo di maternità come previsto dall'articolo 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - i recuperi compensativi fruiti in modalità giornaliera;
 - i permessi sindacali retribuiti concessi ai dirigenti sindacali per le sole giornate in cui hanno preso parte ad incontri convocati da amministrazioni pubbliche;
 - le giornate per terapie salvavita debitamente certificate dalle competenti aziende sanitarie locali o strutture convenzionate o da equivalenti strutture sanitarie militari ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Articolo 6

(Personale turnista)

1. Al personale turnista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, impiegato in un lavoro continuativo di ventiquattro ore, con articolazione dell'orario di servizio su sette giorni settimanali, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990, è corrisposto il compenso annuo di cui al presente decreto per ogni sette ore di servizio prestato, indipendentemente dalla durata del turno o dall'articolazione dello stesso. Ai fini della corresponsione del compenso, nel caso in cui il turno

sia maggiore o minore rispetto alle sette ore, le ore in eccesso o in difetto devono cumularsi fino a concorrenza delle sette ore, purché nel limite delle ore di servizio previste dalla consegna.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del presente accordo.

Articolo 7 (Aspetti particolari)

1. Ai fini del calcolo dei giorni di servizio effettivo utili al computo del compenso, secondo quanto previsto dall'articolo 2, al personale militare che osserva un orario di lavoro settimanale di 36 ore articolato su sei giorni sono computati 5 giorni indipendentemente dalla giornata del sabato, fatto salvo quanto disciplinato ai successivi commi.

2. Per il personale militare inviato in missione ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, della legge 21 luglio 2016, n. 145, del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, e dell'articolo 1807 del Codice, relativamente a missioni per attività addestrativa o operativa, si considerano utili tutte le giornate, anche festive e non lavorative, in cui il personale è percettore di indennità di missione.

3. Per il personale militare impiegato in attività remunerate con CFI/CFG o straordinario, si considerano utili tutte le giornate, anche festive e non lavorative, in cui il personale risulta percettore dei predetti emolumenti. Il computo delle giornate utili segue i criteri declinati da SEGREDIFESA con direttiva M_D GSGDNA REG2021 0093857 in data 20 dicembre 2021, recante "*Orario di lavoro e compenso del lavoro straordinario effettuato dal personale militare*", edizione 2021.

4. Al personale militare che nel corso dell'anno 2025 è immesso nel servizio permanente, il compenso è corrisposto, secondo quanto previsto dal presente accordo, tenendo conto solo delle giornate lavorative svolte in servizio permanente a far data dalla decorrenza amministrativa indicata nei relativi decreti dirigenziali emanati dalla Direzione Generale per il Personale Militare. Qualora la decorrenza amministrativa sia antecedente all'anno 2025, i giorni di servizio effettivo utili rilevano dal 1° gennaio 2025.

Articolo 8 (Disposizioni finanziarie e finali)

1. Si applica il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010 in materia di "cedolino unico".

2. Agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto pari ad euro **189.226.469,92** lordo Stato, si provvede mediante le risorse attestate sullo Stato di previsione della spesa a valere sull'esercizio finanziario 2026:

a) del Ministero della difesa, per complessivi euro **177.154.372,34** lordo Stato, sui seguenti capitoli e piani gestionali: 1004 - p.g. 6; 1009 - p.g. 4; 1100 - p.g. 4; 1207 - p.g. 4; 4191 - p.g. 4; 4311 - p.g. 4; 4461 - p.g. 4; 2107 p.g. 4 e 1707 - p.g. 4 per le quote lordo dipendente; 1004 - p.g. 5; 1009 - p.g. 5; 1100 - p.g. 5; 1207 - p.g. 5; 4191 - p.g. 5; 4311 - p.g. 5; 4461 - p.g. 5; 2107 p.g. 5 e 1707 - p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali a carico dello Stato; 1025 - p.g. 2; 1023 - p.g. 2; 1110 - p.g. 2; 1211 - p.g. 2; 4204 - p.g. 2; 4324 - p.g. 2; 4474 - p.g. 2; 2111 p.g. 2 e 1711 - p.g. 2 per la quota IRAP;

b) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per complessivi euro **12.072.097,58** lordo Stato, sui seguenti capitoli e piani gestionali: 2043 - p.g. 4, per la quota lordo dipendente; capitolo 2043 - p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali a carico dello Stato; capitolo 2066 - p.g. 2, per la quota IRAP.

3. Le eventuali risorse incrementalmente destinate all'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, allorché adottato, sono ripartite in egual misura a favore di tutto il personale di cui all'articolo 1 e secondo i criteri riportati all'articolo 2.

4. Le eventuali risorse residue sono destinate in via prioritaria a finanziare, ove presenti, esigenze relative ad annualità pregresse, ovvero portate in aumento a quelle disponibili per l'esercizio finanziario successivo.
5. Le Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, e la Relazione Tecnica costituiscono parte integrante del presente decreto.

IL MINISTRO



Tabella 1**MISURA DEL COMPENSO ANNUO LORDO**

PERSONALE EI, MM (inclusa CP), AM	
Grado rivestito al 31 dicembre 2025	Importo annuo lordo dipendente pro-capite in euro
Capitano	874,00
Tenente	866,33
Sottotenente	836,80
Primo Luogotenente	904,66
Luogotenente	885,29
1° Maresciallo	855,21
Maresciallo Capo	834,72
Maresciallo Ordinario	819,76
Maresciallo	805,67
Sergente Maggiore Aiutante	833,34
Sergente Maggiore Capo	816,75
Sergente Maggiore	799,23
Sergente	787,07
Graduato Aiutante	805,06
1° Graduato	791,25
Graduato Capo	787,07
Graduato Scelto	784,49
Graduato	780,80

Tabella 2**STRUTTURE DI VERTICE CON SEDE IN ROMA****UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE**

Organi/uffici/enti
Uffici di cui all'articolo n. 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Uffici di Vertice direttamente dipendenti dal Ministro della Difesa.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Organi/uffici/enti
Stato Maggiore della difesa (reparti, uffici generali, segreterie, comando caserma Nazario Sauro, comando caserma De Cicco e relative articolazioni)
Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI)
Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI)

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Organi/uffici/enti
Stato Maggiore dell'Esercito (Dipartimenti, Reparti, Uffici Generali, Segreterie, Direzioni)
Dipartimento Impiego del Personale (DIPE)
Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa "ESERCITO ITALIANO"
Commissione di valutazione per l'avanzamento dei Marescialli
Commissione di valutazione per l'avanzamento dei Sergenti
Commissione di valutazione per i Graduati

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Organi/uffici/enti
Stato Maggiore della Marina (reparti, uffici, segreterie) e uffici alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Marina
Direzione per l'impiego personale della Marina militare
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Ispettorato di sanità Marina militare
Ufficio dell'Ispettore dell'Aviazione per la Marina
Ufficio Commissioni di avanzamento per gli Ufficiali
Ufficio Commissione di avanzamento marescialli della Marina militare
Ufficio Commissione di avanzamento sergenti della Marina militare
Ufficio Commissione di avanzamento volontari in servizio permanente della Marina militare
Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto
Ente circoli Marina militare – Roma
Area Sottocapo di SMM – Segreterie e Assistenti del Sottocapo di Stato Maggiore della Marina
Reparti, Servizi e Uffici dipendenti dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina
Ufficio Generale Infrastrutture

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Organi/uffici/enti
Stato maggiore dell'Aeronautica (Reparti, Uffici Generali, Uffici, Segreterie)
Ufficio generale del Capo di SMA
EdO dipendenti dal Capo di SMA: Aiutante di Volo del Capo di SMA - Segreteria Particolare del Capo di SMA (Sezione e Nuclei dipendenti) - Consulente Giuridico del Capo di SMA - Gender Advisor - Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa - Ufficio del Vicario Episcopale per l'AM (segreteria dipendente) – Referente per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e per la protezione dei dati (Ufficio e Sezioni dipendenti)
Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica
Ufficio del Generale del ruolo delle armi dell'Arma Aeronautica
Ufficio del Capo del corpo del genio aeronautico
Ufficio del Capo del corpo sanitario aeronautico
Ufficio del Capo del corpo di commissariato aeronautico
Ufficio Generale Centro di responsabilità amministrativa A.M.
Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale
Ufficio Generale di Coordinamento della Vigilanza Antinfortunistica
Ispettorato per la Sicurezza del volo
Istituto Superiore per la sicurezza del volo
Ufficio dell'Ispettore dell'aviazione per la Marina (solo per il personale AM)
Commissione ordinaria d'avanzamento ufficiali
Segreteria permanente della commissione ordinaria d'avanzamento (EdO all'interno delle TOO della Commissione Ordinaria d'Avanzamento Ufficiali)
Commissione permanente avanzamento marescialli dell'AM
Commissione permanente avanzamento sergenti dell'AM
Commissione permanente avanzamento volontari in servizio permanente dell'AM
Segreteria permanente della commissione superiore di avanzamento
Ufficio Generale per l'Innovazione Manageriale
Comando Aeronautica Militare Roma

SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA E ORGANI CENTRALI DI VERTICE DELL'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Organi/uffici/enti
Segretariato generale della difesa/DNA (reparti, uffici generali, segreterie)
Direzione generale per il personale militare
Direzione generale per il personale civile
Direzione generale della previdenza militare e della leva
Direzione generale di commissariato e dei servizi generali
Direzione degli armamenti terrestri
Direzione degli armamenti navali
Direzione degli armamenti aeronautici
Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate

Organi/uffici/enti
Direzione generale dei lavori e Ufficio centrale del demanio e del patrimonio
Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa

Tabella 3**MAGGIORAZIONE PER ENTI DI VERTICE**

PERSONALE EI, MM (inclusa CP), AM	
Gradi	Importo annuo lordo dipendente pro-capite in euro
Capitano	174,80
Tenente	173,26
Sottotenente	167,36
Primo Luogotenente	180,93
Luogotenente	177,05
1° Maresciallo	171,04
Maresciallo Capo	166,94
Maresciallo Ordinario	163,95
Maresciallo	161,13
Sergente Maggiore Aiutante	166,66
Sergente Maggiore Capo	163,35
Sergente Maggiore	159,84
Sergente	157,41
Graduato Aiutante	161,01
1° Graduato	158,25
Graduato Capo	157,41
Graduato Scelto	156,89
Graduato	156,16

Tabella 4**MAGGIORAZIONI DEL COMPENSO ANNUO**

PERSONALE EI, MM (inclusa CP), AM	
QUALIFICHE APICALI ED EQUIPARATI	
Qualifica	Importo annuo lordo dipendente pro-capite in euro
Capitano	157,32
Primo Luogotenente	162,84
Sergente Maggiore Aiutante	150,00
Graduato Aiutante	144,91
GRADI APICALI	
Gradi	Importo annuo lordo dipendente pro-capite in euro
<u>Luogotenente</u>	26,00
<u>Sergente Maggiore Capo</u>	22,00
<u>1° Graduato</u>	18,00

Tabella 5**MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI PER I GIORNI DI PRESENZA IN SERVIZIO**

PERSONALE EI, MM (inclusa CP), AM	
Fasce di giornate	Maggiorazione % dell'importo di cui alla Tabella 1
Giorni < 70	- 100% (non avente diritto)
$70 \leq \text{giorni} < 140$	- 25%
$140 \leq \text{giorni} < 155$	+ 5%
$155 \leq \text{giorni} < 170$	+ 10%
$170 \leq \text{giorni} < 185$	+ 20%
$185 \leq \text{giorni} < 200$	+ 30%
Giorni ≥ 200	+ 38%

RELAZIONE TECNICA

SOMME DISPONIBILI

Le somme disponibili per corrispondere il compenso per l'efficienza dei servizi istituzionali ai sensi del decreto sono, tenuto conto degli arrotondamenti, le seguenti:

1. Forze armate (EI, MM, AM):

Risorse strutturali:

- articolo 5, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, pari a euro 20.583.788,00 lordo Stato, di cui: euro 15.511.521,00 lordo dipendente, euro 3.753.788,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 1.318.479,00 quali contributi IRAP;
- articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, pari a euro 27.030.546,00 lordo Stato, di cui: euro 20.369.665,00 lordo dipendente, euro 4.929.459,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 1.731.422,00 quali contributi IRAP;
- articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, pari a euro 4.599.382,00 lordo Stato, di cui: euro 3.466.000,00 lordo dipendente, euro 838.772,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 294.610,00 quali contributi IRAP;
- articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, pari a euro 5.603.994,00 lordo Stato, di cui: euro 4.223.055,00 lordo dipendente, euro 1.021.979,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 358.960,00 quali contributi IRAP;
- articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52, pari a euro 322.231,00 lordo Stato, di cui: euro 242.826,00 lordo dipendente, euro 58.765,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 20.640,00 quali contributi IRAP;
- articolo 1, comma 122, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, come negoziato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52 pari ad euro 16.670.000,00 lordo stato¹, di cui: euro 12.562.170,00 lordo dipendente, euro 3.040.045,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 1.067.785,00;

A tali risorse sono da aggiungere:

- le risorse derivanti dalla riduzione del 20% dei fondi stanziati per i compensi forfettari d'impiego e di guardia previsti per l'anno 2025 nello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, disposta con la determinazione del Capo di stato maggiore della difesa del 06 giugno 2025, pari a euro 47.165.584,00 lordo Stato, di cui: euro 35.543.017,00 lordo dipendente, euro 8.601.411,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 3.021.156,00 quali contributi IRAP;
- quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, derivanti dalla riduzione delle consistenze del personale delle Forze armate (escluso il Corpo delle capitanerie di porto), pari a euro 7.250.000,00² lordo Stato, di cui: euro

¹ Richiesta DMT – E.F. 2026 – Variazione di bilancio n. 032/2026. f.n. M_D ADF5A96 REG 2026 003515 del 27.04.2026 di BILANDIFE.

² Con riferimento a tali risparmi, il DMT n. 193043 del 29 dicembre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissa l'importo di euro 7.250.000, in applicazione dell'articolo 2209-*octies* del COM, nella misura del 10 per cento, e lo destina per alimentare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, capitolo n. 1179 – “Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali” dello Stato di previsione del Ministero della Difesa.

- 5.463.452,00 lordo dipendente, euro 1.322.155,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 464.393,00 quali contributi IRAP;
- somme stanziare per la cd. specificità della funzione e del ruolo delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e giusto articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, pari a euro 38.769.429,00 lordo Stato, di cui: euro 29.215.847,00 lordo dipendente, euro 7.070.235,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 2.483.347,00 quali contributi IRAP;
 - oneri derivanti dall'impiego delle risorse dei precedenti decreti, già stanziare nell'esercizio finanziario 2025, pari a euro 628.234,98 lordo Stato, di cui: euro 473.425,98 lordo dipendente, euro 114.569,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 40.240,00 quali contributi IRAP, sono portati in diminuzione in quanto non attualmente nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero della Difesa;
 - somme non impiegate nella concertazione per il triennio 2016/2018 ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, pari a euro 8.877.630,00 lordo Stato, di cui: euro 6.690.000,00 lordo dipendente, euro 1.618.980,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 568.650,00 quali contributi IRAP;
 - somme stanziare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante *“Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132”*, pari a euro 8.097.222,00 lordo Stato, di cui: euro 6.101.900,00 lordo dipendente, euro 1.476.660,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 518.662,00 quali contributi IRAP;
 - integrazione disposta con il DMC 31141/2025 *“Ripartizione fondo per riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, ecc”* e pari a euro 6.403.978,00 lordo Stato, di cui: euro 4.825.907,00 lordo dipendente, euro 1.167.869,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 410.202,00 quali contributi IRAP.

Al volume finanziario complessivo, come sopra definito pari ad euro 190.745.549,02 lordo Stato (euro 143.741.934,02 lordo dipendente – euro 34.785.549,00 contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 12.218.066,00 IRAP), vanno detratti i seguenti accantonamenti/riduzioni:

- articolo 1, comma 587, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari a euro 5.000.000,00 lordo Stato, di cui: euro 3.767.898,00 lordo dipendente, euro 911.831,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 320.271,00 quali contributi IRAP;
- riduzione strutturale, da legge di bilancio per l'anno 2017, dello stanziamento del Ministero della difesa a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Corpo delle capitanerie di porto, pari a euro 2.317.662,00 lordo Stato, di cui: euro 1.746.543,00 lordo dipendente, euro 422.663,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 148.456,00 quali contributi IRAP;
- riduzione strutturale, da legge di bilancio per l'anno 2021, dello stanziamento del Ministero della difesa a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle capitanerie di porto, pari a euro 5.000.000,00 lordo Stato, di cui: euro 3.767.898,00 lordo dipendente, euro 911.831,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 320.271,00 quali contributi IRAP.

Pertanto le risorse complessive disponibili per la Difesa ammontano a **euro 178.427.887,02 lordo Stato**, di cui: **euro 134.459.595,02 lordo dipendente**, **euro 32.539.224,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato** ed **euro 11.429.068,00 quali contributi IRAP**.

2. Corpo delle capitanerie di porto (CP):

Risorse strutturali:

- decreti del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, 16 aprile 2009, n. 52 e 1° ottobre 2010, n. 185, pari a euro 2.905.883,00 lordo Stato, di cui: euro 2.189.814,00 lordo

dipendente, euro 529.935,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 186.134,00 quali contributi IRAP.

A tali risorse sono da aggiungere:

- le risorse derivanti dalla riduzione del 20% degli stanziamenti per i compensi forfettari d'impiego e di guardia previsti per l'anno 2025 nello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disposta con decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1189 del 14 luglio 2025, pari a euro 2.025.295,00 lordo Stato, di cui: euro 1.526.221,00 lordo dipendente, euro 369.345,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 129.729,00 quali contributi IRAP (DDG 1189/2025 *"variazione compensativa cap. 2043 da pg 08 a pg 04 competenza e cassa"*);
- le risorse derivanti dalla riduzione strutturale, da legge di bilancio per l'anno 2017, dello stanziamento del Ministero della difesa a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle capitanerie di porto, pari a euro 2.317.662,00 lordo Stato, di cui: euro 1.746.543,00 lordo dipendente, euro 422.663,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 148.456,00 quali contributi IRAP;
- le risorse derivanti dalla riduzione strutturale, da legge di bilancio per l'anno 2021, dello stanziamento del Ministero della difesa a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle capitanerie di porto pari a euro 5.000.000,00 lordo Stato, di cui: euro 3.767.898,00 lordo dipendente, euro 911.831,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 320.271,00 quali contributi IRAP;
- le risorse derivanti dalla legge di bilancio per l'anno 2025, a favore del Corpo delle capitanerie di porto pari a euro 282.702,00 lordo Stato, di cui: euro 213.039,00 lordo dipendente, euro 51.555,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 18.108,00 quali contributi IRAP;
- somme non impiegate con i precedenti decreti e per le quali è stata chiesta la riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario, pari a euro 2.884.954,00 lordo Stato, di cui: euro 2.174.042,00 lordo dipendente, euro 526.118,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 184.794,00 quali contributi IRAP.

Pertanto, le risorse complessive per il Corpo delle capitanerie di porto ammontano a **euro 15.416.496,00 lordo Stato** di cui: **euro 11.617.557,00 lordo dipendente, euro 2.811.447,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 987.492,00 quali contributi IRAP.**

3. Disponibilità complessive (a lordo dello storno risorse ai sensi dell'art. 1805-bis del Codice dell'ordinamento militare):

In relazione a quanto precede, le somme disponibili per corrispondere l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2025, sono pari ad **euro 193.844.383,02 lordo Stato**, di cui: **euro 146.077.152,02 lordo dipendente, euro 35.350.671,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro 12.416.560,00 quali contributi IRAP.**

4. Storno risorse ai sensi dell'art. 1805-bis del Codice dell'ordinamento militare:

L'art. 1805-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare prevede che: *"Per ciascun militare nell'anno di transito nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa, annualmente e per l'intero periodo di permanenza del militare transitato in detti ruoli, è versato al fondo per la retribuzione della produttività del personale civile stesso un importo corrispondente alla quota media pro capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque denominati"*. Nel rispetto della citata disposizione, dalle risorse complessive citate al precedente para. 3. vengono stornati **euro € 2.359.752,88 lordo Stato**, di cui: **euro 1.778.261,88 lordo dipendente, euro € 430.339,00 quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed euro €151.152,00**

quali contributi IRAP, per essere destinate al fondo per la produttività del personale civile del Ministero della difesa.

5. Totale risorse finanziarie disponibili:

Il totale delle risorse finanziarie disponibili, al netto dello storno di cui al precedente para 4., ammonta ad **euro 191.484.630,14 lordo Stato**, di cui: **euro 144.298.890,14 lordo dipendente**, **euro 34.920.332,00** quali contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato ed **euro 12.265.408,00** quali contributi IRAP (vedasi prospetto riepilogativo allegato).

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI

I criteri del decreto sono finalizzati a incentivare il servizio prestato, onde perseguire un miglioramento dei servizi istituzionali, valorizzando l'impiego del personale in talune sedi di servizio. Gli oneri complessivi [riferiti al compenso annuo lordo correlato al servizio prestato nell'anno 2025, e relativi incentivi e disincentivi (come dettagliato nella successiva lettera a.), alle maggiorazioni del compenso base per "particolari" e "specifiche" sedi, situazioni di servizio, condizioni e tipologia di impiego ovvero in possesso di una determinata anzianità di servizio (come dettagliato nella successiva lettera b.)], sono stati quantificati in relazione al parametro base del compenso annuo lordo, parametrato al grado rivestito, determinato in misura uguale per il personale appartenente alle diverse Forze armate ed al Corpo delle capitanerie di porto, al fine di evitare l'insorgenza di disuguaglianze tra gli stessi. Quanto precede atteso che, sebbene il Corpo delle capitanerie di porto sia inquadrato funzionalmente ed organizzativamente nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale si riconducono i suoi principali compiti istituzionali, lo stesso è altresì un Corpo ad ordinamento militare della Marina militare, aspetto questo che oltre a connotare lo *status* militare degli appartenenti, caratterizza un forte elemento identitario che lo lega al Comparto Difesa, nel cui ambito le Capitanerie di porto esercitano comunque, in regime di concorso, i compiti di ordine militare previsti dalla legge [cfr. artt. 132 e ss. del COM]. Pertanto, la corresponsione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali costituisce un "*unicum*" da destinare al personale delle Forze Armate (compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto) in relazione al quale al fine di garantire uniformità di trattamento, quota parte delle risorse attestata alle Capitanerie di Porto potrà essere eventualmente versata in quota entrata difesa per la successiva riassegnazione sui capitoli/pg di bilancio interessati, onde scongiurare economie e residui non impegnati.

Premesso quanto sopra, si riporta quanto segue:

a. **Compenso annuo lordo di base (articoli 2 e 3)**, parametrato al grado rivestito, di massima secondo la progressione economica dell'importo aggiuntivo pensionabile. La quota base è:

- maggiorata del 18% per il personale con qualifica apicale compreso il grado di Capitano e gradi corrispondenti, al fine di riconoscere i maggiori oneri legati alle responsabilità che accompagnano tali posizioni;
- incrementata di 18,00 €, 22,00 €, 26,00 € rispettivamente per i gradi 1° Graduato, Sergente Maggiore Capo, Luogotenente e corrispondenti, per riconoscere le peculiarità delle rilevanti mansioni generalmente ricoperte con tali gradi.

Tali misure rappresentano base di calcolo per individuare le quote annue lorde parametrize alle giornate di servizio prestate nel 2025 (**articolo 4, comma 1**). In particolare, se il numero di giornate di servizio utile prestato risulta:

- inferiore a 70 (70 escluso), non compete alcuna remunerazione;
- compreso tra 70 e 140 (140 escluso), la quota del compenso annuo lordo di base è ridotta del 25 per cento;
- compreso tra 140 e 155 (155 escluso), la quota del compenso annuo lordo di base è maggiorata del 5 per cento;
- compreso tra 155 e 170 (170 escluso), la quota del compenso annuo lordo di base è maggiorata del 10 per cento;
- compreso tra 170 e 185 (185 escluso), la quota del compenso annuo lordo di base è maggiorata del 20 per cento;

- compreso tra 185 e 200 (200 escluso), la quota del compenso annuo lordo di base è maggiorata del 30 per cento;
- maggiore o uguale di 200, la quota del compenso annuo lordo di base è maggiorata del 38 per cento;

Le risorse necessarie per attribuire il compenso in parola al personale appartenente alle Forze armate risultano complessivamente pari a euro 177.154.372,34 lordo Stato, di cui euro 133.499.903,34 lordo dipendente (**cfr. ultra, Tabella n. 1**).

Le risorse necessarie per attribuire il medesimo compenso al personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto risultano complessivamente pari a euro 12.072.097,58 lordo Stato, di cui euro 9.097.285,58 lordo dipendente (**cfr. ultra, Tabella n. 2**).

b. Maggiorazioni:

- 1) **articolo 3, comma 1, del decreto:** quota maggiorata, parametrata al grado rivestito e fissata nella Tabella 2 del decreto, a favore del personale in servizio presso le strutture di vertice con sede di servizio in Roma presso gli organi/amministrazioni elencati nella Tabella 3 del decreto, se ha prestato presso le predette strutture nel 2025 almeno 140 giornate di servizio conteggiate ai sensi dell'articolo 2 del decreto. Le misure della quota maggiorata equivalgono al 20% delle misure del compenso annuo lordo di base individuate secondo la verticalizzazione dell'Importo Aggiuntivo Pensionabile senza maggiorazioni o incrementi di cui all'articolo 3 del decreto.
- 2) **articolo 3, comma 2, del decreto:** compenso annuo di cui alla Tabella 1 maggiorato del 18% per il personale con qualifica apicale compreso il Capitano e gradi corrispondenti come da importi riportati in Tabella 4.
- 3) **articolo 3, comma 3, del decreto:** compenso annuo lordo incrementato di euro 18,00 di euro 22,00, di euro 26,00 rispettivamente per il grado di 1° Graduato, Sergente Maggiore Capo, Luogotenente e gradi corrispondenti.
- 4) **articolo 3, comma 4, del decreto:** maggiorazione del 18 per cento della quota base annua lorda di cui alla Tabella 1 del decreto, per il personale militare transitato in una categoria o ruolo superiore, con 25 anni di servizio compiuti al 1° gennaio 2025 e qualifica apicale nella categoria di provenienza, che riveste il grado di Sergente, Sergente Maggiore, Maresciallo, Maresciallo Ordinario, Maresciallo Capo, Sottotenente e Tenente e gradi corrispondenti.
- 5) **articolo 3, comma 5, del decreto:** valorizzazione del personale militare in ragioni di particolari anzianità di servizio, con attribuzione di un incremento del compenso annuo pari a 18,00 euro al personale militare che riveste il grado di Graduato Scelto e Graduato Capo e gradi corrispondenti, aventi al 1° gennaio 2025 un'anzianità di servizio pari ad almeno 17 anni.

Le risorse necessarie per attribuire le misure di cui alla precedente lettera b., da sub 1) a 5), **al personale appartenente alle Forze armate**, risultano complessivamente pari a euro 12.751.456,12 lordo Stato, di cui euro 9.609.235,96 lordo dipendente (**cfr. ultra Tabella n. 3**), e sono già comprese nell'ambito del totale di euro 177.154.372,34 lordo stato di cui al precedente punto a).

Le risorse necessarie per attribuire le maggiorazioni di cui alla precedente b., da sub 1) a 5), **al personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto** risultano complessivamente pari a euro 914.979,07 lordo Stato, di cui euro 689.509,47 lordo dipendente (**cfr. ultra Tabella n. 4**), e sono già comprese nell'ambito del totale di euro 12.072.097,58 lordo stato di cui al precedente punto a).

In sintesi le risorse finanziarie da impegnare per corrispondere il compenso in parola di cui alla precedente lettera a. e le misure di cui alla precedente lettera b., sono le seguenti:

- **personale delle Forze armate** (destinatari 115.502 unità): **euro 177.154.372,34 lordo Stato**, di cui **euro 133.499.903,34 lordo dipendente** (cfr. Tabelle nn. 1 e 3) imputati sulle risorse finanziarie disponibili della Difesa;

- **personale del Corpo delle capitanerie di porto** (destinatari 7.709 unità): **euro 12.072.097,58 lordo Stato**, di cui **euro 9.097.285,58 lordo dipendente** (cfr. Tabelle nn. 2 e 4) imputati sulle risorse finanziarie disponibili del Corpo delle capitanerie di porto.

A livello generale, a fronte del totale delle risorse finanziarie disponibili (para 5 del capo “Somme disponibili”) risultano complessivamente impegnati **euro 189.226.469,92 lordo Stato** di cui **euro 142.597.188,92 lordo dipendente**.

In relazione a quanto precede, le risorse finanziarie non impegnate risultano complessivamente pari a euro 2.258.160,22 lordo Stato di cui 1.701.702,22 lordo dipendente.

DESTINAZIONE DI ULTERIORI DISPONIBILITÀ FINANZIARIE E DELLE SOMME NON IMPEGNATE IN COMPETENZA E.F. 2025

1. Le risorse attribuite alle Forze armate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" e indicate nell'allegato 8 della medesima legge, destinate ad incrementare la disponibilità del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali e allorquando sarà adottato il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno ripartite - in egual misura - in favore di tutto il personale di cui all'articolo 1 del decreto, destinatario del compenso in parola ai sensi del successivo articolo 2. Con tale disposizione, pertanto, viene stabilito solo il criterio, non essendo possibile – al momento – quantificare l'importo unitario che sarà corrisposto.
2. Eventuali somme residue non impiegate saranno utilizzate, prioritariamente, per sanare situazioni relative all'annualità di riferimento o ad annualità pregresse e, qualora residuino ulteriormente, saranno portate in aumento per l'esercizio finanziario successivo.

Tabella n. 1

ONERE FESI F.A. (ESERCITO, MARINA E AERONAUTICA) – ANNO 2025

SPESA PER FASCE DI MAGGIORAZIONE						
GRADO	TRA 70 E 139	TRA 140 E 154	TRA 155 E 169	TRA 170 E 184	TRA 185 E 199	MAGGIORE UGUALE DI 200
CAPITANO	79.668,66	34.464,04	74.534,72	171.814,26	446.981,39	3.008.075,20
TENENTE	67.725,76	28.199,46	30.823,93	75.246,91	169.306,52	2.160.971,88
SOTTOTENENTE	171.887,85	8.786,40	16.719,26	48.414,28	62.284,67	748.718,46
PRIMO LUOGOTENENTE	1.043.249,20	504.862,75	860.769,63	1.941.276,79	3.982.614,95	9.834.647,68
LUOGOTENENTE	382.295,37	258.769,31	493.114,36	1.027.267,28	2.035.185,36	4.366.801,54
1° MARESCIALLO	76.327,79	55.118,26	138.201,78	327.031,61	688.440,63	2.420.313,85
MARESCIALLO CAPO	38.964,73	27.504,14	89.899,13	196.246,57	437.313,72	1.565.806,65
MARESCIALLO ORD.	176.084,80	153.812,11	300.050,22	746.193,74	1.433.293,07	5.232.085,42
MARESCIALLO	83.050,30	10.997,36	44.035,18	64.717,47	184.333,19	1.424.171,39
SERGEANTE MAGGIORE AIUTANTE	255.750,00	200.543,63	450.330,08	1.011.625,52	2.306.454,79	7.300.382,73
SERG. MAGG. CAPO	58.401,52	38.865,31	113.294,56	277.559,70	622.907,72	2.410.429,58
SERG. MAGGIORE	43.302,10	40.440,97	80.210,47	204.555,81	462.321,75	1.930.837,28
SERGEANTE	49.085,56	41.875,08	106.210,68	284.748,47	658.976,70	2.894.194,60
GRADUATO AIUTANTE	809.210,18	629.525,84	1.296.990,57	2.747.307,89	5.535.958,24	20.929.471,79
1° GRADUATO	283.096,72	219.625,98	450.329,52	958.475,71	1.972.319,97	8.771.557,63
GRADUATO CAPO	159.113,27	135.484,16	242.732,34	519.719,62	1.125.335,68	4.689.863,02
GRADUATO SCELTO	147.667,99	98.407,29	212.711,38	424.374,36	905.384,34	5.480.975,24
GRADUATO	100.723,20	32.129,92	53.252,31	121.024,00	285.272,30	2.269.087,29
TOTALE	4.025.605,00	2.519.412,01	5.054.210,12	11.147.599,99	23.314.684,99	87.438.391,23
TOTALE LORDO DIPENDENTE						133.499.903,34
CONTRIBUZIONE DATORE DI LAVORO						32.306.977,00
IRAP						11.347.492,00
TOTALE LORDO STATO						177.154.372,34

Agli oneri di cui alla presente Tabella si provvede mediante le risorse attestate sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sui seguenti capitoli e piani gestionali:

- per le quote lordo dipendente: 1004 - p.g. 6; 1009 - p.g. 4; 1100 - p.g. 4; 1207 - p.g. 4; 4191 - p.g. 4; 4311 - p.g. 4; 4461 - p.g. 4; 1707 - p.g. 4 e 2107 p.g. 4;
- per le quote riferite ai contributi previdenziali a carico dello Stato: 1004 - p.g. 5; 1009 - p.g. 5; 1100 - p.g. 5; 1207 - p.g. 5; 4191 - p.g. 5; 4311 - p.g. 5; 4461 - p.g. 5; 1707 - p.g. 5 e 2107 p.g. 5;
- per la quota IRAP: 1025 - p.g. 2; 1023 - p.g. 2; 1110 - p.g. 2; 1211 - p.g. 2; 4204 - p.g. 2; 4324 - p.g. 2; 4474 - p.g. 2 1711 - p.g. 2 e 2111 p.g. 2.

Tabella n. 2

ONERE FESI CAPITANERIE DI PORTO – ANNO 2025

SPESA PER FASCE DI MAGGIORAZIONE						
GRADO	TRA 70 E 139	TRA 140 E 154	TRA 155 E 169	TRA 170 E 184	TRA 185 E 199	MAGGIORE UGUALE DI 200
CAPITANO	1.625,64	4.474,88	6.887,12	7.411,52	33.736,40	242.028,08
TENENTE	5.847,75	909,65	2.079,19	5.544,54	8.212,82	96.665,48
SOTTOTENENTE	14.434,80	0,00	0,00	0,00	1.255,20	54.332,40
PRIMO LUOGOTENENTE	23.557,24	19.278,27	34.485,78	63.145,22	145.180,14	504.981,28
LUOGOTENENTE	28.978,74	27.888,01	60.405,86	109.871,38	220.935,88	689.069,83
1° MARESCIALLO	3.207,05	897,97	4.874,69	14.538,54	43.786,62	244.943,08
MARESCIALLO CAPO	1.252,08	1.752,92	4.757,89	16.026,56	31.218,61	138.730,00
MARESCIALLO ORD.	9.173,13	7.345,07	23.166,53	49.415,11	71.581,62	309.722,38
MARESCIALLO	1.812,75	3.528,82	4.737,35	7.879,42	21.382,46	90.555,20
SERGEANTE MAGGIORE AIUTANTE	16.275,00	18.450,18	56.400,21	90.384,14	222.201,24	871.799,04
SERG. MAGG. CAPO	634,56	879,59	2.924,64	11.839,85	28.831,68	176.463,09
SERG. MAGGIORE	1.798,26	1.678,38	7.352,90	17.742,99	26.614,40	174.706,72
SERGEANTE	2.502,87	0,00	3.746,46	20.510,93	36.236,64	226.933,37
GRADUATO AIUTANTE	28.450,60	16.165,54	62.955,87	147.470,51	290.530,30	1.343.621,78
1° GRADUATO	14.063,12	18.159,52	30.107,79	77.856,75	183.678,11	690.233,05
GRADUATO CAPO	5.993,00	2.654,67	9.752,99	24.875,87	35.652,10	165.852,21
GRADUATO SCELTO	5.295,33	3.294,84	2.588,82	9.413,90	28.712,42	169.594,96
GRADUATO	1.756,80	1.639,68	1.717,76	4.684,80	15.381,76	168.714,64
TOTALE	166.658,72	128.997,99	318.941,85	678.612,03	1.445.128,40	6.358.946,59
TOTALE LORDO DIPENDENTE						9.097.285,58
CONTRIBUZIONE DATORE DI LAVORO						2.201.543,00
IRAP						773.269,00
TOTALE LORDO STATO						12.072.097,58

Agli oneri di cui alla presente Tabella si provvede mediante le risorse attestate sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui seguenti capitoli e piani gestionali: 2043 - p.g. 4, per le quote lordo dipendente; 2043 - p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali a carico dello Stato e 2066 - p.g. 2 per la quota IRAP.

Tabella n. 3

ONERE FESI F.A. (ESERCITO, MARINA E AERONAUTICA) – ANNO 2025

RIFERIMENTO D.M.	NUMERO PERCETTORI	TOTALE QUOTE (LORDO DIPENDENTE)	TOTALE QUOTE (LORDO STATO)
ARTICOLO 3, COMMA 1	3842	649.313,68 €	861.639,25 €
ARTICOLO 3, COMMA 2 e 3	75325	8.440.781,64 €	11.200.917,24 €
ARTICOLO 3, COMMA 4	3374	490.844,64 €	651.350,84 €
ARTICOLO 3, COMMA 5	1574	28.296,00 €	37.548,79 €
TOTALE	84115	9.609.235,96 €	12.751.456,12 €

Agli oneri di cui alla presente Tabella si provvede mediante le risorse attestate sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sui seguenti capitoli e piani gestionali:

- per le quote lordo dipendente: 1004 - p.g. 6; 1009 - p.g. 4; 1100 - p.g. 4; 1207 - p.g. 4; 4191 - p.g. 4; 4311 - p.g. 4; 4461 - p.g. 4; 1707 – p.g. 4 e 2107 p.g. 4;
- per le quote riferite ai contributi previdenziali a carico dello Stato: 1004 - p.g. 5; 1009 - p.g. 5; 1100 - p.g. 5; 1207 - p.g. 5; 4191 - p.g. 5; 4311 - p.g. 5; 4461 - p.g. 5; 1707 – p.g. 5 e 2107 p.g. 5;
- per la quota IRAP: 1025 - p.g. 2; 1023 - p.g. 2; 1110 - p.g. 2; 1211 - p.g. 2; 4204 - p.g. 2; 4324 - p.g. 2; 4474 - p.g. 2; 1711 – p.g. 2 e 2111 p.g. 2.

Tabella n. 4**ONERE FESI CAPITANERIE DI PORTO – ANNO 2025**

RIFERIMENTO D.M.	NUMERO PERCETTORI	TOTALE QUOTE (LORDO DIPENDENTE)	TOTALE QUOTE (LORDO STATO)
ARTICOLO 3, COMMA 1	583	96.386,35	127.904,69
ARTICOLO 3, COMMA 2 e 3	5469	552.885,51	733.679,07
ARTICOLO 3, COMMA 4	271	38.833,61	51.532,20
ARTICOLO 3, COMMA 5	80	1.404,00	1.863,11
TOTALE	6.403	689.509,47 €	914.979,07 €

Agli oneri di cui alla presente Tabella si provvede mediante le risorse attestate sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui seguenti capitoli e piani gestionali: 2043 - p.g. 4, per le quote lordo dipendente; 2043 - p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali a carico dello Stato e 2066 - p.g. 2 per la quota IRAP.